

VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

OGGETTO: Selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato a posti di Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecnico della Prevenzione

La Commissione in analogia a quanto previsto dal bando e dal Decreto 445/2000 si prende atto che la Commissione potrà assegnare:

- un massimo di 15 punti per titoli di carriera (art. 11 - punto a),
- un massimo di 6 punti per titoli accademici e di studio (art. 11 – punto b)
- un massimo di 3 punti per Pubblicazioni e titoli scientifici (art. 11 – punto c).

La Commissione stabilisce quindi i seguenti **CRITERI PER ATTRIBUZIONE DEI TITOLI:**

TITOLI DI CARRIERA — (art. 11 - punto a) (massimo punti 15)

Servizio prestato in qualità di dipendente presso Aziende del SSN e presso altri Enti pubblici in qualità di:

- Collaboratore Prof.le Tecnico della Prevenzione - Cat. D: p. 1,200 x anno prestato a tempo pieno (36 ore settimanali).
- Collaboratore Prof.le Tecnico della Prevenzione esperto — cat. Ds con posizione organizzativa/funzioni di coordinamento: p. 1,800 x anno prestato a tempo pieno (36 ore settimanali).
- Dirigente delle Professioni Sanitarie (Area Prevenzione) p. 2,000 x anno.

Il servizio prestato non a tempo pieno verrà valutato in proporzione all'orario settimanale svolto, purché lo stesso non sia inferiore a 12 ore settimanali.

Il servizio prestato all'estero verrà valutato con i punteggi di cui sopra solo qualora il candidato abbia allegato il Decreto di riconoscimento di cui all' art 22 DPR 220/2001.

Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate con il servizio sanitario nazionale con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza (DRP 220/01 art. 21 c. 3)

Servizio militare/civile in qualità di Tecnico della Prevenzione (solo se prestato dopo il conseguimento del titolo di studio abilitante alla professione): p. 1,200 x anno.

- Servizio prestato in altre qualifiche non valutabili

Non verrà attribuito alcun punteggio ai periodi svolti presso privati non accreditati con il servizio sanitario nazionale o ai periodi svolti tramite cooperative/agenzie interinali anche se prestati presso enti pubblici e/o privati - accreditati con il servizio sanitario nazionale.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO — (art. 11 - punto b) (massimo punti 6)

Il titolo di studio ritenuto valido quale requisito di ammissione non è valutato.

- Laurea Specialistica/Magistrale in materie attinenti p.1,000
- Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione p.1,500
- Dottorato di Ricerca attinente p.1,000

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI - (art. 11 - punto c)

(massimo punti 3)

La commissione stabilisce che verranno valutati i singoli lavori prendendo in considerazione le pubblicazioni edite a stampa tenendo conto dell'originalità della produzione, dell'importanza della rivista, della continuità, dei contenuti dei singoli lavori, del grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione da conferire e dell'eventuale collaborazione di più autori.

La commissione procederà alla valutazione con un punteggio globale attribuendo:

- pubblicazione/case report/abstrac/poster p. 0,100 cad.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE — (art. 11 - punto 4)

(massimo punti 6)

- Attività libero-professionale/borsa di studio e assegno di ricerca p. 0,600 x
anno cococo /cocopro presso aziende del SSN ed altri Enti pubblici
in qualità di Tecnico della Prevenzione

Il servizio prestato non a tempo pieno (36 ore) verrà valutato in proporzione all'orario settimanale svolto, purché lo stesso non sia inferiore a 12 ore settimanali.

Non verrà attribuito alcun punteggio ai periodi svolti presso privati non accreditati con il servizio sanitario nazionale o ai periodi svolti tramite cooperative/agenzie interinali anche se prestati presso enti pubblici e/o privati — accreditati.

- Master universitari di management e coordinamento e Master universitari specialistici (sia di I che di II livello) p. 0,300 cad.
- Corso di Alta Formazione universitaria attinente p. 0,100 cad.
- Corsi di Perfezionamento Universitario attinente p. 0,100 cad.

I suddetti titoli (master, corsi di alta formazione e corsi di perfezionamento) verranno valutati soltanto se attinenti al profilo a concorso e se già conseguiti al momento della scadenza del bando.

- Frequenze volontarie non valutabili
- Eventi formativi in ambito universitario in materie attinenti, in qualità di relatore
p.0,001 per ora

Corso Micologo : non valutato

Altri eventi formativi in qualità di uditore non valutabili

Saranno applicate le riserve di posti e le precedenze di cui all'art 5 commi 4 e 5 del D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.

- In conformità al DPR 445/2000 si stabilisce inoltre che:
 - per la valutazione dei titoli sarà presa in considerazione la documentazione prodotta in originale o in copia fotostatica accompagnata dalla relativa dichiarazione di atto notorio, attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445 del 2000 ovvero, autocertificate ai sensi del DPR 445/2000;
 - in particolare, per eventuali periodi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, dall'autocertificazione dovranno emergere tutti gli elementi della tipologia del rapporto di lavoro necessari a determinarne il punteggio nonché le eventuali interruzioni del rapporto di impiego. Qualora nelle autocertificazioni di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale o la qualifica nella quale il servizio è stato prestato, il servizio stesso non sarà valutato;
 - nella documentazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
 - non saranno valutati certificati laudativi, attestati di plauso, voti di corsi o concorsi, nonché titoli di studio non attinenti all'oggetto del concorso o di abilitazione professionale;
 - i servizi saranno valutati fino alla data di compilazione del relativo documento e comunque non oltre la data di scadenza di presentazione delle domande;
 - non saranno considerate attività libero professionali, autonome, co.co.co e assimilati, salvo quelle legate alla pandemia in atto (contratti COVID);
 - in caso di servizi contemporanei, sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
 - non saranno valutati i servizi dei quali non risulterà in alcun modo precisata la durata;
 - per la valutazione dei servizi, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni. Non saranno valutati periodi di servizio pari od inferiori a giorni 15.